ATTO TRANSATTIVO

**Tra**

**Gruppo Mercantile Servizi S.r.l.** (C.F. e P.IVA 07094391005), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Sig.ra Maria Rosaria Sangiovanni, con sede legale a Roma (RM), via XX Settembre 98/G (di seguito, per brevità, GMS), assistita dall’Avv. Renato Ragozzino

**e**

**Comune di Scheggino** (C.F. e P.IVA 84002810541), in persona del Sindaco *pro-tempore*, Dott.ssa Paola Agamiti, con sede legale a Scheggino (PG), via del Comune n. 11, assistita dall’Avv. Massimo Marcucci

**premesso che:**

**-** tra le Parti è intercorso un rapporto locatizio, ora risolto;

- con D.I. n. 619/2017 del 31.07.2017 del Tribunale di Spoleto, il Comune di Scheggino ha ingiunto a GMS il pagamento di Euro 30.987,10 a titolo di canoni di locazione;

- con ricorso *ex art. 447 bis* c.p.c. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 619/2017 notificato il 09.11.2017, GMS ha convenuto in giudizio il Comune di Scheggino chiedendo di:

- *“revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di efficacia il D.I. n. 619/2017 del 31.07.2017 (R.G. 910/2017);*

*- rigettare ogni domanda e pretesa creditoria avanzata dal Comune di Scheggino in relazione alla locazione del fabbricato sito nel Comune di Spoleto e censito al C.T. al Foglio.4, Particella. 119/rata.*

*- accertare che Vodafone è tenuta a manlevare GMS dal pagamento del canone inerente all’anno 2015 e della differenza tra l’importo dovuto a titolo di TOSAP ed il canone locatizio convenzionale relativo all’anno 2016, condannandola a manlevare l’opponente del corrispondente onere.”*

- con comparsa di costituzione del 12.12.2017, Comune di Scheggino si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso di Gruppo Mercantile Servizi s.r.l. perché infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;

- le Parti – su ordine del Giudice - hanno partecipato alla mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010, che ha dato esito negativo.

**Tutto ciò premesso**

-Le parti, al solo fine di evitare l’alea della lite, senza nulla riconoscere e rinunciare, dichiarano di voler addivenire alla composizione bonaria della causa n. 2002/2017 R.G., Tribunale di Spoleto, Giudice Dott. Tommaso Sdogati nei termini che seguono:

1) Gruppo Mercantile Servizi S.r.l. ha corrisposto direttamente all’Avv. Marcucci, per l’assistenza del Comune di Scheggino, l’importo di Euro 3.360,12 a titolo di compensi professionali così determinati: Euro 3000,00 per compensi, Euro 120,00 per CPA, Euro 153,72 per anticipazioni ex art. 15 D.P.R. 633/72, Euro 686,40 per IVA, dedotto l’importo di Euro 600.00 per ritenuta d’acconto, a mezzo di bonifico bancario eseguito il 25.07.2018;

2) il Comune di Scheggino corrisponderà a GMS, a titolo di restituzione della TOSAP, l’importo di Euro 1.032,94, entro 30 giorni, in un’unica soluzione a mezzo di bonifico bancario;

3) le Parti, con l’esatto e puntuale adempimento di quanto previsto ai punti 1) e 2), dichiarano di essere integralmente soddisfatte e di non avere alcunché a pretendere le une dalle altre, rinunciando alle reciproche domande svolte nella causa n. 2002/2017 R.G. del Tribunale di Spoleto e dichiarano di null’altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o causa, avendo il presente accordo valore novativo generale;

4) i procuratori delle parti sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, c.8, l. 247/12;

Firma delle Parti:

Gruppo Mercantile Servizi S.r.l

Avv. Renato Ragozzino

Comune di Scheggino

Avv. Massimo Marcucci